

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I QUATER, N. 1289 DEL 28.02.2022 RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. 12207/2021**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del **T.A.R. Lazio – Roma n. 1289 del 28.02.2022** resa nel giudizio R.G. n. 12207/2021, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i soggetti collocati utilmente nella graduatoria di cui al Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020”, nella qualità di controinteressati.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del R.G. n. 12207/2021 nella sottosezione “*Ricerche – Ricorsi*” presente all'interno della pagina relativa al “*TAR Lazio – Roma*”.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**1 - Autorità giudiziaria adita:** T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater;

**2 - Estremi del ricorso:** R.G. n. 12207/2021;

**3 - Ricorrente:** Comune di Roccadaspide;

**4 - Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso principale:**

a – Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati

nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" (con relativi allegati), con cui la domanda di finanziamento del Comune di Roccadaspide è stata dichiarata "ammissibile", ma "non finanziata" (Allegato A) per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

b - verbali con cui la Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentante, nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020", ha assegnato al progetto del Comune di Roccadaspide punti 32,99;

c - verbali n. 2 del 19.11.2020 e n. 3 del 20.11.2020 con cui stati determinati i sub-criteri per l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di cui al paragrafo 7 dell'Avviso;

d - tutti gli atti che hanno modificato i criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal Bando, non conosciuti;

e - tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

**Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti:**

f - nota DPS -0014413 del 25.11.2021 con cui il Dipartimento per lo Sport ha comunicato il dettaglio del punteggio di 32,99 assegnato al Comune di Roccadaspide per l'intervento di completamento, adeguamento ed eliminazione di barriere architettoniche dell'impianto sportivo "Filomarino", indicando i relativi sotto-punteggi;

g – verbale della Commissione di Valutazione n. 1 del 12.11.2020 nella parte in cui ha previsto l'attribuzione di 15 punti solo nel caso di progetto esecutivo con

punteggio 0 nel caso di definitivo ovvero di “declassamento” da definitivo ad esecutivo escludendo ogni graduazione intermedia di punteggio;

### **5 – Sintesi motivi di ricorso principale e dei motivi aggiunti**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, in data 13.7.2020, ha approvato l’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” per il finanziamento di interventi volti a) alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi destinati ad attività agonistica nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, b) alla diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti, c) al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale mediante risorse del Fondo di cui all’art. 1 co 182 L. 160/2019.

I criteri di selezione sono stati specificati dalla Commissione di Valutazione, nominata per la verifica dei progetti, con verbali del 19 e 20 novembre 2020.

Il Comune di Roccadaspide ha presentato domanda di accesso al finanziamento per la realizzazione di un intervento di completamento, adeguamento ed eliminazione di barriere architettoniche dell’impianto sportivo “Filomarino”, sulla base di progetto esecutivo, approvato con delibera di G.M. n. 183 del 26.10.2020, corredata di tutta la documentazione prescritta, ivi compreso, lo schema di rispondenza della proposta progettuale ai criteri di selezione dell’avviso (par. 7).

Il Dipartimento per lo Sport ha positivamente valutato la domanda di accesso a finanziamento del Comune ricorrente, inserita nella graduatoria finale degli

interventi dichiarati “ammissibili” ma non finanziabili, con un punteggio solo di **32,99** punti (All. A del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri), malgrado l’intervento abbia diritto ad un punteggio più elevato.

Il Comune di Roccadaspide, con nota prot. n. 0015986 del 30.9.2021, in conformità a quanto indicato nell’avviso di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva, ha chiesto chiarimenti sul punteggio, a seguito di macroscopica sottovalutazione (punti 32.99 a fronte di ben 82,99 assegnabili come da scheda “rispondenza della proposta progettuale con i criteri di selezione del bando”) senza ricevere tuttavia alcun riscontro.

L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha impugnato davanti al T.A.R. Lazio – Roma (R.G. 12207/2021) il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” (con relativi allegati), con cui la domanda di finanziamento del Comune di Roccadaspide è stata dichiarata ammissibile, ma non finanziabile deducendo:

**I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 7 L. 241/1990 IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 7 DELL’AVVISO DI SELEZIONE – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

Il Comune di Roccadaspide, in particolare, ha censurato il Decreto del 13.09.2021 per difetto di motivazione in relazione ai criteri di selezione di cui al paragrafo 7 dell'Avviso, non avendo la Commissione pubblicato i relativi verbali.

**II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 7 L. 241/1990 IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 7 DELL'AVVISO DI SELEZIONE – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

Il Comune di Roccadaspide, subito dopo, ha censurato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per l'erronea attribuzione del punteggio 32,99 a fronte dei 82,99 richiesti.

Il punteggio attribuito dalla Commissione, infatti, sembra riferirsi ai criteri di cui alle lett. a), c) e d) del paragrafo 7 dell'Avviso che, tuttavia, sono criteri automatici, privi di coefficiente di discrezionalità.

Il criterio dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune (criterio a) in cui è localizzato l'intervento (max 25 punti), viene assegnato sulla base dell'indicatore previsto per ogni Comune dalle Tabelle Istat 2018.

L'indice di vulnerabilità del Comune di Roccadaspide secondo la Tabella Istat 2018 è pari a 99,78, pertanto, in virtù del verbale n. 1 del 12.11.2020, il Comune avrebbe conseguito 15 punti.

Quanto al criterio c), relativo all'indice di contribuzione, il Comune avrebbe conseguito 2,99 punti.

Quanto al criterio d), invece, l'Amministrazione Comunale avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti.

Il Comune di Roccadaspide, pertanto, per i criteri b) ed e) avrebbe conseguito un punteggio pari a 0.

Tal non assegnazione, oggetto di riserva di motivi aggiunti, è sicuramente illegittima oltre che sottostimata.

Infatti quanto al criterio b), si è dedotto che:

- per il criterio b1 (*sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento – max 8 punti*) il Comune avrebbe dovuto conseguire un punteggio non inferiore ad 8 avendo proposto una tecnologia ai massimi standard internazionali approvata da UEFA, FIFA ed omologata periodicamente in Italia dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- per il criterio b2 (*prestazione energetica dell'edificio – max 7 punti*) il Comune avrebbe dovuto conseguire punteggio di 7 punti avendo previsto interventi di efficientamento energetico dell'edificio con passaggio dall'attuale classe energetica G ad A1;
- per il criterio b3 (*approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - max 5 punti*) il Comune ha proposto la realizzazione di un impianto fotovoltaico e, pertanto, avrebbe diritto al massimo del punteggio;
- per il criterio b4 (*qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'aerazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al comfort acustico – max 5 punti*) il Comune ha previsto la realizzazione di un impianto di

riscaldamento/raffreddamento di qualità A+++ e, pertanto, avrebbe diritto al massimo punteggio.

Quanto al criterio e), invece, si è dedotto:

- per il criterio e.1 (*fruibilità dell'impianto - max 10 punti*) il Comune ha prescritto la fruibilità dell'impianto per l'intera giornata, prevedendo anche programmi per le persone diversamente abili e, pertanto, avrebbe diritto al massimo punteggio;
- per il criterio e.2 (*promozione dell'attività sportiva attraverso l'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppo socialmente vulnerabili – max 10 punti*) il Comune ha previsto la organizzazione di attività, indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili, con creazione di uno spazio per attività motorie, per incrementare l'offerta formativa alla popolazione sottoscrivendo, all'uopo, convenzione con Associazione Sportiva e, quindi, avrebbe diritto al massimo del punteggio;
- per il criterio e.3 (*descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti – max 5 punti*) il Comune ha predisposto specifico elaborato riepilogativo e, quindi, avrebbe diritto al massimo punteggio.

\*\*\* \*\*

Con nota DPS 0014413 del 25.11.2021 il Dipartimento per lo Sport ha comunicato il dettaglio del punteggio (32,99) assegnato al Comune di Roccaspide, indicando i sotto-punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti dal bando.

Il Comune di Roccadaspide ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti anche la predetta nota (DPS 0014413 del 25.11.2021), contestando l'attribuzione dei relativi punteggi e chiedendo un riesame della propria posizione.

L'Amministrazione Comunale, in particolare, ha dedotto:

**I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 7 L. 241/1990 IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 7 DELL'AVVISO DI SELEZIONE – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

Il Comune di Roccadaspide, dopo aver conosciuto i verbali della Commissione, ha censurato l'attribuzione dei punteggi in relazione al criterio b.

In particolare:

- per il criterio b1 (punti 0/8) (*sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento*) il Comune avrebbe dovuto conseguire un punteggio non inferiore ad 8 avendo proposto una tecnologia ai massimi standard internazionali approvata da UEFA, FIFA ed omologata periodicamente in Italia dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- per il criterio b2 (punti 0/7) (*prestazione energetica dell'edificio*) il Comune avrebbe dovuto conseguire punteggio di 7 punti avendo previsto interventi di efficientamento energetico dell'edificio con passaggio dall'attuale classe energetica G ad A1;



- per il criterio b3 (punti 1/5) (*approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili*) il Comune ha proposto la realizzazione di un impianto fotovoltaico e, pertanto, avrebbe diritto al massimo del punteggio, sia perché l'edificio è a consumo zero, sia per l'assenza totale di sistemi di produzione di energia di derivazione fossile;
- per il criterio b4 (punti 0/5) (*qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'aerazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al comfort acustico*) il Comune ha previsto la realizzazione di un impianto di riscaldamento/raffreddamento di qualità A+++ e, pertanto, avrebbe diritto al massimo punteggio.

**II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 7 L. 241/1990 IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 7 DELL'AVVISO DI SELEZIONE – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

**2.1** - Il Comune di Roccadaspide, subito dopo, ha censurato l'attribuzione del punteggio in relazione al criterio d) (livello di progettazione).

Il progetto presentato dalla Amministrazione Comunale, infatti, regolarmente validato e munito di parere favorevole del CONI, è costituito da una serie di elaborati, in conformità all'art. 31 D.P.R. 207/2010, contenenti la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e la definizione compiuta dell'intervento.

Si tratta, quindi, di un progetto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 23 co. 8 D. Lgs. 50/2016.

Del tutto illogica, pertanto, la scelta della Commissione di declassificare il progetto da “esecutivo” a “definitivo”.

Tale scelta, infatti, è frutto di una valutazione parziale, alla luce della concreta specificità ed analiticità degli elaborati tecnici allegati al progetto.

**2.2** - Le asserite (inesistenti) insufficienze progettuali, in ogni caso, non possono giustificare l'attribuzione del punteggio 0.

Le eventuali incompletezze progettuali, infatti, esigevano il soccorso istruttorio per l'acquisizione di chiarimenti o di integrazioni trattandosi di una correzione priva di efficacia novativa.

L'avviso pubblico, per di più, ha previsto un “range” fino ad un massimo di 15 punti per il livello di progettazione.

Tale scelta, quindi, implica la graduazione tra un minimo ed un massimo.

Di guisa che la eventuale inadeguatezza del progetto esecutivo non poteva portare al “declassamento” a mero progetto definitivo, in quanto il progetto in questione è corredato di elaborati tecnici puntali e dettagliati rispetto a quelli del definitivo e, pertanto, presenta un grado di analiticità di gran lunga superiore al progetto definitivo.

**2.3** – Diversamente il verbale n. 1/2020 della Commissione non si sottrarrebbe a profili di illegittimità laddove avrebbe previsto l'attribuzione del punteggio (15) solo nel caso di progetto esecutivo, escludendo una “graduazione intermedia”.

L'avviso pubblico, infatti, ha correlato l'accesso al finanziamento al livello minimo del progetto definitivo (debitamente validato) graduando il punteggio fino ad un massimo di 15 punti non solo rispetto ai livelli di progettazione previsti (definitivo/esecutivo), ma anche rispetto al grado di analiticità del progetto in concreto presentato.

Una diversa lettura dell'avviso pubblico, infatti, contrasterebbe con il tenore letterale della prescrizione e la sua interpretazione sistematica tenuto conto delle finalità del finanziamento.

Di guisa che la Commissione non poteva appiattire l'intero "range" assegnando il punteggio al solo progetto esecutivo con esclusione dei progetti che, pur non esecutivi in senso stretto, avessero un grado di analiticità superiore al definitivo, come il progetto in esame (ove inteso non esecutivo).

**III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 7 L. 241/1990 IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 7 DELL'AVVISO DI SELEZIONE – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

Il Comune, poi, ha censurato anche l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio e) ed, in particolare, ha dedotto:

- per il criterio e.1 (punti 2/10) (*fruibilità dell'impianto*) il Comune ha prescritto la fruibilità dell'impianto per l'intera giornata, prevedendo anche programmi per le persone diversamente abili e, pertanto, avrebbe diritto al massimo punteggio;

- per il criterio e.3 (punti 2/5) (*descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti – max 5 punti*) il Comune ha predisposto specifico elaborato riepilogativo e, quindi, avrebbe diritto al massimo punteggio, in ragione della specificità ed analiticità dell'elaborato.

**IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 7 L. 241/1990 IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 7 DELL'AVVISO DI SELEZIONE – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

Il Comune di Roccadaspide, per finire, ha violato i principi europei di adeguatezza e proporzionalità non solo in termini di “non idoneità” e “non congruità” dei punteggi assegnati rispetto ai criteri e sub-criteri previsti, ma anche nel senso di mancata corrispondenza della valutazione al progetto esaminato e di eccesso di sottostima, per cui tale valutazione non corrisponde a quanto prescritto dall'Avviso Pubblico (e dai verbali sui sub-criteri) per raggiungere lo scopo.

**6 – Estremi ordinanza:** ordinanza n. 1289 del 28.02.2022 resa dal T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, nell'ambito del giudizio R.G. n. 12207/2021.

\*\*\* \*\*

Il giudizio R.G. 12207/2021 è stato fissato per la Camera di Consiglio del 25.02.2022.

Il T.A.R. Lazio – Roma, con ordinanza n. 1289 del 28.02.2022, ha accolto l'istanza cautelare del Comune, disponendo il riesame, da parte della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, della posizione del Comune ricorrente e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria (per pubblici proclami) mediante pubblicazione, di un sunto del gravame e degli estremi dell'ordinanza.

In ottemperanza, alla predetta ordinanza n. 1289/2022, pertanto, si procede alla notifica per pubblici proclami, così come disposto dal T.A.R. Lazio – Roma, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Salerno, 04.03.2022

**Avv. Lorenzo LENTINI**

**Avv. Feliciano FERRENTINO**